

Codice A1110B

D.D. 28 febbraio 2019, n. 116

Anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della Legge 145/2018 - Determinazione a contrattare con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Premesso che l'articolo 1 comma 849 della Legge 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" prevede che *"Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio Sanitario Nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali"*.

Rilevato che, ai sensi della suddetta Legge 145/2018, tale anticipazione di liquidità:

- può essere attivata per le Regioni, entro il limite massimo del cinque per cento delle *"entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"* accertate nell'anno 2017;
- non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e s.m.i.;
- è assistita da *"garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione"*: nel caso specifico della Regione Piemonte il riferimento è al totale delle entrate proprie.

Dato atto che l'articolo 1 comma 1 della L.R. 21 febbraio 2019, n. 4 ha autorizzato l'Ente a richiedere *"alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), da destinare al rimborso di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all' articolo 7, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64"*.

Rilevato che l'articolo 2 della citata Legge regionale 4/2019 prevede:

"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, stimati per l'esercizio finanziario 2019 in un importo massimo pari ad euro 1.000,00, si fa fronte con le risorse di parte corrente già iscritte nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2019-2021, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, nella misura massima mensile pari ad 1/12, con gli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie), contenuti nel disegno di legge n. 342 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021)."

Considerato che:

- la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata alla Cassa Depositi e Prestiti entro il termine del 28 febbraio 2019 e corredata di un'apposita dichiarazione contenente l'elenco dei debiti

da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;

- gli enti debitori devono effettuare il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte della stessa Cassa depositi e Prestiti;

- le anticipazioni di liquidità dovranno essere rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019 o anticipatamente, alle condizioni pattuite contrattualmente con l'istituto finanziatore;

- il medesimo Istituto finanziatore verifica, attraverso la piattaforma elettronica, l'avvenuto pagamento dei debiti entro il suddetto termine di 15 giorni dall'erogazione delle somme;

- in caso di mancato pagamento, l'istituto finanziatore può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie rilasciate.

Vista la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti n.1292 dell'11 gennaio 2019 con la quale sono state definite le "*Condizioni generali per l'accesso da parte dei comuni, delle città metropolitane, delle province, delle regioni e delle province autonome alle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti, di cui all'articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)*", nonché le condizioni economiche proposte nella misura del tasso di interesse pari al Parametro Euribor aggiornato trimestralmente (definito per il trimestre gennaio/marzo 2019 nella misura di - 0,31%), maggiorato di un margine quotato dalla Cassa Depositi e Prestiti alla data del 14 gennaio 2019 nella misura di 0,98% che verrà applicato a tutti gli atti di affidamento.

Dato atto pertanto che il tetto massimo dell'anticipazione di liquidità attivabile, risulta così quantificato:

“Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa” accertate con il Rendiconto 2017 :Euro 9.521.981.287,94

- Importo massimo anticipazione di liquidità 5% tot. entrate : Euro 476.099.064,40

Considerato l'ammontare presunto degli oneri finanziari di cui all'articolo 2 commi 1 e 2 della L.R. 4/2019 e della possibilità di procedere al rimborso entro la prima scadenza trimestrale utile prevista dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Rilevato pertanto che sulla base delle previsioni legislative di cui alla richiamata L.R. 4/2019 e della situazione effettiva dei debiti commerciali oggetto di possibile ricorso all'anticipazione di liquidità, risulta che l'ammontare dell'anticipazione medesima che può essere richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti ammonta ad euro 342.087,70.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del presente provvedimento a contrattare con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nei limiti e nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare (quest'ultima della Cassa Depositi e Prestiti) richiamata in premessa, ritenendo a tal fine necessaria l'approvazione dello schema contrattuale predisposto dall'Istituto finanziatore che verrà ovviamente formalizzato previ gli adempimenti dei competenti Organi ed enti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2001, n. 118;

Vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” per le parti ancora vigenti;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 21.12.2018 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”;
Visto il Disegno di Legge 342 del 19.12.2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 1-8264 dell’11.01.2019;
Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

- 1) di contrattare , in applicazione della disciplina di cui alla L.R. 4/2019 e alle condizioni di cui alla Circolare n. 1292/2019 richiamata in premessa, con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il ricorso all’anticipazione di liquidità prevista dall’articolo 1 commi da 849 a 857 della legge 145/ 2018 ;
- 2) di approvare ai fini del precedente punto 1) lo schema del “*Contratto di Anticipazione di Liquidità (Regioni e Province Autonome)*” che predisposto dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che la relativa formalizzazione potrà essere effettuata previ gli adempimenti dei competenti Organi ed enti;
- 3) di prevedere che l’importo dell’anticipazione di liquidità di cui al precedente punto 1) è di euro 342.087,70;
- 4) di dare atto che la spesa di euro 1.000,00 di cui all’articolo 2 comma 1 della L.R. 4/2019 , conseguente alla formalizzazione del contratto di anticipazione di liquidità troverà copertura finanziaria sul capitolo 192141/2019, *Missione* 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione; *Programma* 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato; *Cofog* 01.3 Servizi generali; *Titolo* 1 Spese correnti; *Macroaggregato* 1070000 Interessi passivi; *P.d.C. finanziario* U.1.07.04.05.000 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti; Spesa Non ricorrente; Codifica identificativo del perimetro sanitario 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione; Codifica transazione UE 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea del bilancio di previsione 2019-2021 (Annualità 2019);
- 5) di rinviare a successivo provvedimento, ad avvenuta formalizzazione del contratto di anticipazione e recepimento nel disegno di legge 342/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, dell’emendamento a tal fine proposto, l’accertamento e l’impegno della somma di cui al punto 3) precedente a valere rispettivamente sui capitoli 55600/2019 (*P.d.C.finanziario* 6.02.02.01.999) del bilancio di previsione 2019-2021 (Annualità 2019) e 345600/2019 (*P.d.C.finanziario* 4.02.02.01.999) del bilancio di previsione 2019-2021 (Annualità 2019).

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 23, lett. b), del D.Lgs. 33/2013 sul sito di Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione Trasparente” e sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

Il Dirigente del Settore Acquisizione e
Controllo delle Risorse Finanziarie
Dr.ssa Roberta DOGLIONE

Allegato

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

Posizione N. _____

li, _____, __/__/__¹

* * *

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in _____, dinanzi a me dottor _____, Notaio/Ufficiale Rogante della Regione/Provincia Autonoma _____, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica, sono presenti:

_____ (la "**Regione/Provincia Autonoma**") rappresentato da _____ in _____ qualità di _____
_____ in base ai poteri attribuiti da _____
_____;

_____ (il "**Tesoriere**", come di seguito definito) rappresentato da _____ in _____ qualità di _____
_____ in base ai poteri attribuiti da _____, che sottoscrive il presente contratto ai fini di quanto previsto all'Articolo 5 e all'Articolo 8;

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilioneicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto ("**CDP**").

La Regione/Provincia Autonoma, il Tesoriere e la CDP congiuntamente di seguito denominati le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, autorizza le regioni e le province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, a

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

- richiedere, tra gli altri, a CDP, anticipazioni di liquidità a breve termine da destinare al rimborso di debiti, certi, liquidi ed esigibili, registrati sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (di seguito, le “**Anticipazioni di Liquidità**”);
- b) con circolare n. 1292/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, CDP ha stabilito le condizioni generali per l'accesso alle Anticipazioni di Liquidità (di seguito, la “**Circolare**”);
- c) in data __ / __ / ____, la Regione/Provincia Autonoma ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità a breve termine (di seguito, la “**Domanda di Anticipazione**”) sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, completa di tutti i dati secondo il modello predisposto e reso disponibile dalla CDP, e corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della Regione/Provincia Autonoma, contenente l'elenco dei Debiti (come di seguito definiti), suddivisi tra i debiti della Regione/Provincia Autonoma (di seguito, i “**Debiti Regione/Provincia Autonoma**”) e i debiti degli enti del Servizio sanitario della Regione/Provincia Autonoma (di seguito, i “**Debiti del Servizio Sanitario**”);
- d) La Regione/Provincia Autonoma con provvedimento dell'organo competente n. _____, assunto in data __ / __ / ____, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un'Anticipazione di Liquidità da destinare, al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, registrati sulla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, la “**Piattaforma dei Crediti Commerciali**”) e maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (di seguito, i “**Debiti**”);
- e) l'Anticipazione di Liquidità è garantita con delegazione di pagamento/mandato irrevocabile;
- f) la Regione/Provincia Autonoma con provvedimento dell'organo competente n. _____, assunto in data __ / __ / ____, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di formalizzare tutte le attività necessarie al perfezionamento contrattuale dell'Anticipazione di Liquidità;
- g) la Regione/Provincia Autonoma ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2017;
- h) la Regione/Provincia Autonoma ha autorizzato l'iscrizione contabile nel bilancio di previsione per l'anno 2019 dell'Anticipazione di Liquidità e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi, ovvero, qualora non ancora autorizzato, si è impegnato ad effettuare nel bilancio di previsione per l'anno 2019 l'iscrizione contabile dell'Anticipazione di Liquidità e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi;
- i) la Regione/Provincia Autonoma dichiara che la contrazione dell'Anticipazione di Liquidità avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale/provinciale applicabile e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale/provinciale ai fini della contrazione dell'Anticipazione di Liquidità;
- j) la Regione/Provincia Autonoma dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP;

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

- k) la Regione/Provincia Autonoma ha fornito alla CDP il Mandato di Addebito in Conto (come di seguito definito).

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Regione/Provincia Autonoma propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

**Articolo 1
Premesse e definizioni**

1. Qualsiasi riferimento ad un "Articolo", una "Premessa" e un "Allegato" si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del Contratto di Anticipazione.
2. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione.
3. Nel Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Anticipazione di Liquidità" indica l'operazione oggetto del presente Contratto di Anticipazione;

"Circolare" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (b);

"Codice Etico" indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile sul Sito Internet;

"Contratto di Anticipazione" indica il presente contratto di anticipazione di liquidità a breve termine tra la CDP, la Regione/Provincia Autonoma e il Tesoriere;

"Data di Erogazione" indica il Giorno Lavorativo in cui sia effettivamente avvenuta l'erogazione della Somma Erogata da parte della CDP;

"Data di Pagamento" indica il 31 marzo 2019, il 30 giugno 2019, il 30 settembre 2019 e la Data di Scadenza;

"Data di Scadenza" indica il 30 dicembre 2019;

"Data di Stipula" indica la data in cui il Contratto di Anticipazione è stipulato tra la CDP, la Regione/Provincia Autonoma e il Tesoriere mediante atto pubblico;

"Debiti" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (d);

"Debiti Servizio sanitario" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (c);

"Debiti Regione/Provincia Autonoma" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (c);

"Delegazione di Pagamento/Mandato Irrevocabile" indica la delegazione di pagamento/mandato irrevocabile di cui all'Articolo 5, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

"Domanda di Anticipazione" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (c);

"Erogazione" ha il significato attribuito all'Articolo 3, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Roma; e (ii) in cui il Sistema Target 2 (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System) è operativo per le istituzioni finanziarie;

Contratto di Anticipazione di Liquidità (Regioni e Province Autonome)

04 07 00 002 00

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito all’Articolo 7, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

“**Margine**” indica, in relazione alla Somma Erogata, la maggiorazione, pari a _____ punti base per anno da applicare al Parametro EURIBOR, ai fini della determinazione del Tasso di Interesse di cui al successivo Articolo 4;

“**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP sul Sito Internet;

“**Parametro EURIBOR**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno di quotazione applicabile sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione ad un periodo di tre mesi, rilevato il secondo Giorno Lavorativo bancario antecedente l’inizio di ciascun trimestre solare dell’anno 2019. Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile la quotazione del Parametro Euribor secondo i parametri appena descritti, ai fini dell’applicazione del Tasso di Interesse sarà utilizzato il più recente Parametro Euribor disponibile.

“**Periodo di Interessi**” indica ciascun periodo che decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Erogazione (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);

“**Piattaforma dei Crediti Commerciali**” ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (d);

“**Richiesta di Erogazione**” ha il significato attribuito all’Articolo 3, comma 1, del nel Contratto di Anticipazione;

“**Sito Internet**” indica il sito internet della CDP, www.cdp.it;

“**Somma Anticipata**” ha il significato attribuito all’Articolo 2, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

“**Somma Erogata**” indica, ad ogni Data di Pagamento, la Somma Anticipata, al netto degli eventuali rimborsi parziali effettuati dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione;

“**Somma Rimborsata Anticipatamente**” ha il significato attribuito all’Articolo 6, comma 2, del Contratto di Anticipazione;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito all’Articolo 4, comma 2, del Contratto di Anticipazione;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria della Regione/Provincia Autonoma;

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

1. La CDP concede alla Regione/Provincia Autonoma, che accetta, l'Anticipazione di Liquidità, per l'importo complessivo di euro _____ (_____) (la "**Somma Anticipata**"), che sarà erogata in corrispondenza della Data di Erogazione e destinata, rispettivamente, per l'importo di euro _____ (_____) al pagamento dei Debiti Regione/Provincia Autonoma e per l'importo di euro _____ (_____) al pagamento dei Debiti Servizio Sanitario.
2. La Regione/Provincia Autonoma si impegna a destinare in via esclusiva della Somma Anticipata al pagamento dei Debiti.
3. La CDP resta estranea ai rapporti intercorrenti tra la Regione/Provincia Autonoma e gli enti titolari dei Debiti Servizio Sanitario.
4. L'Anticipazione di Liquidità ha durata dalla Data di Stipula fino al 30 dicembre 2019 (la "**Data di Scadenza**").

Articolo 3

Erogazione e Pagamento dei Debiti

1. Entro e non oltre il 17 luglio 2019, la Regione/Provincia Autonoma formulerà alla CDP una richiesta di erogazione di Anticipazione di Liquidità (la "**Richiesta di Erogazione**").
2. La Richiesta di Erogazione firmata digitalmente dal responsabile del procedimento dovrà essere compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite l'apposito canale Web nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet.
3. L'Erogazione avviene, in unica soluzione, entro il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data in cui la Richiesta di Erogazione sia pervenuta alla CDP, attraverso versamento, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato alla Regione/Provincia Autonoma, precedentemente comunicato alla CDP. La Regione/Provincia Autonoma si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Richiesta di Erogazione l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente bancario.
4. L'obbligo della CDP di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato:
 - a. alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, compilato in ogni sua parte, e conforme al modello reso disponibile dalla CDP nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;
 - b. alla ricezione da parte della CDP della Richiesta di Erogazione, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello definito dalla CDP;
 - c. alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 9 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione.
5. La Regione/Provincia Autonoma si impegna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a seguito della ricezione della Somma Anticipata, a provvedere, entro e non oltre 15 (quindici) giorni a decorrere dalla Data di Erogazione, al pagamento dei Debiti Regione/Provincia Autonoma ed entro e non oltre 30 (trenta) giorni a decorrere dalla Data di Erogazione, al pagamento dei Debiti Servizio Sanitario.

Contratto di Anticipazione di Liquidità (Regioni e Province Autonome)

04 07 00 002 00

6. La CDP verificherà, mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali, l'avvenuto pagamento, rispettivamente, dei Debiti Regione/Provincia Autonoma e dei Debiti Servizio Sanitario e, in caso di mancato pagamento entro i termini di cui al precedente comma 5, potrà chiedere alla Regione/Provincia Autonoma, per il corrispondente importo, la restituzione anticipata della Somma Erogata. In tal caso, la Regione/Provincia Autonoma dovrà rimborsare alla CDP la quota parte della Somma Erogata che non sia stata destinata al pagamento dei Debiti, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di effettivo rimborso, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della CDP.
7. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Erogata per il pagamento dei Debiti.

Articolo 4 Interessi

1. A decorrere dalla Data di Erogazione, sulla Somma Erogata maturano interessi, determinati, con riferimento a ciascun Periodo di Interessi, sulla base del relativo Tasso di Interesse, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
2. Il tasso di interesse relativo alla Somma Erogata sarà pari alla somma di (i) il Parametro EURIBOR relativo a ciascun Periodo di Interessi e (ii) il Margine (il "**Tasso di Interesse**").
3. Gli interessi sono corrisposti dalla Regione/Provincia Autonoma alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto agli Articoli 3, comma 6, e 6, comma 2, del Contratto di Anticipazione.
4. Qualora il suddetto tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 7, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5 Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, la Regione/Provincia Autonoma:
 - i. iscrive nel proprio bilancio di previsione le somme delle quali è debitore ai sensi del Contratto di Anticipazione, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;
 - ii. conferisce al Tesoriere, che accetta, mandato irrevocabile/delegazione di pagamento, (rispettivamente, il "**Mandato Irrevocabile**" ovvero la "**Delegazione di Pagamento**"), anche nell'interesse della CDP affinché il Tesoriere: [SELEZIONARE A SECONDA DEI CASI IL PARAGRAFO COERENTE CON LA DISCIPLINA APPLICABILE]

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

- secondo il modello disciplinato dalla L.R. _____² corrisponda alla CDP le somme a qualsiasi titolo dovute dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dalla Regione/Provincia Autonoma _____ medesimo _____ a

_____,³

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma Codice Civile, corrisponda alla CDP le somme a qualsiasi titolo dovute dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dalla Regione/Provincia Autonoma ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011 riscosse dalla Regione/Provincia Autonoma, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile⁴.
2. La CDP comunicherà alla Regione/Provincia Autonoma, entro il trentesimo giorno antecedente la Data di Scadenza, l'esatto importo dovuto dalla Regione/Provincia Autonoma a titolo di rimborso della Somma Erogata e dei relativi interessi. La mancata comunicazione non esime la Regione/Provincia Autonoma dall'obbligo di pagamento.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, la Regione/Provincia Autonoma si impegna a comunicare alla CDP a mezzo telefax o PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.

Articolo 6

Rimborso dell'Anticipazione di Liquidità

1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 2, la Regione/Provincia Autonoma si obbliga ad effettuare il pagamento di tutto quanto dovuto in relazione alla Somma Erogata, a titolo di capitale ed interessi, entro e non oltre la Data di Scadenza.
2. In conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, la Regione/Provincia Autonoma ha l'obbligo di effettuare il rimborso anticipato totale o parziale della Somma Erogata

² Inserire gli estremi della vigente normativa regionale/provinciale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dalla Regione/Provincia Autonoma.

³ Inserire la sintesi degli obblighi del Tesoriere come prevista alla vigente normativa regionale/provinciale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dalla Regione/Provincia Autonoma.

⁴ La clausola sarà adattata in relazione alla normativa che regola il bilancio della Regione/Provincia Autonoma interessata.

Contratto di Anticipazione di Liquidità (Regioni e Province Autonome)

04 07 00 002 00

(la “**Somma Rimborsata Anticipatamente**”), che potrà avvenire esclusivamente in corrispondenza di una Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP entro il decimo giorno antecedente tale data. Unitamente alla Somma Rimborsata Anticipatamente, il cui importo dovrà essere indicato dalla Regione/Provincia Autonoma nella predetta comunicazione, la Regione/Provincia Autonoma dovrà corrispondere alla CDP i relativi interessi maturati fino alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, senza alcuna commissione o penale.

3. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

Articolo 7 Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte della Regione/Provincia Autonoma nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base all’Anticipazione di Liquidità, per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (gli “**Interessi di Mora**”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento della Regione/Provincia Autonoma, come previsto dal successivo Articolo 9, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 8 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato alla Regione/Provincia Autonoma precedentemente comunicato alla CDP. La Regione/Provincia Autonoma si impegna a comunicare per iscritto alla CDP l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente, senza indugio e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento immediatamente successiva alla predetta variazione.
2. A tal fine la Regione/Provincia Autonoma ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito, nel conto corrente di cui al comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

3. La Regione/Provincia Autonoma, sino alla totale estinzione dell'Anticipazione di Liquidità, è tenuto a:
- (i) mantenere acceso il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito degli importi ai fini del rimborso della Somma Erogata;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, questo non potrà essere parziale.

**Articolo 9
Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Erogata ad uno scopo diverso dal pagamento dei Debiti;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione;
 - d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP;
 - e) a) mancato pagamento da parte della Regione/Provincia Autonoma di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal presente contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero b) obbligo per la Regione/Provincia Autonoma, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni;
 - f) la Regione/Provincia Autonoma si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte della CDP, la quale potrà condizionare la predetta autorizzazione alla prestazione, da parte della Regione/Provincia Autonoma, di analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a proprio favore.
 - g) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto di Anticipazione.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà alla Regione/Provincia Autonoma mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della

Contratto di Anticipazione di Liquidità (Regioni e Province Autonome)

04 07 00 002 00

risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, la Regione/Provincia Autonoma dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) la Somma Erogata, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori.

Articolo 10 Manleva

1. La Regione/Provincia Autonoma si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dalla Regione/Provincia Autonoma contenute nel presente Contratto di Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel presente Contratto di Anticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 11 Compensazione

1. La Regione/Provincia Autonoma riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Anticipazione che risulti non pagato dalla Regione/Provincia Autonoma alla Data di Scadenza con qualsiasi credito vantato dalla Regione/Provincia Autonoma nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Regione/Provincia Autonoma di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 12 Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Anticipazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

Articolo 13 Comunicazioni

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo telefax, posta elettronica certificata (PEC), o lettera raccomandata a/r all'indirizzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo, indirizzo PEC e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o via PEC:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: +390642214026
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Att.: Area Enti Pubblici

Tesoriere:

Fax:

PEC:

Att:

Regione/Provincia Autonoma

Fax: _____

PEC: _____

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP, del Tesoriere e della Regione/Provincia Autonoma in relazione al Contratto di Anticipazione.

Articolo 14

Dichiarazioni e impegni della Regione/Provincia Autonoma

1. La Regione/Provincia Autonoma dichiara:
 - a) di aver fornito tutta la documentazione istruttoria richiesta dalla CDP nell'ambito della Circolare ai fini della concessione dell'Anticipazione di Liquidità, che si conferma essere

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

completa e veritiera in ogni sua parte alla data di stipula del presente Contratto di Anticipazione; e

- b) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul sito internet di quest'ultima.

- c) La Regione/Provincia Autonoma si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e (iii) i collaboratori esterni della CDP.

**Articolo 15
Cessioni di Diritti e Obblighi**

- 1. La Regione/Provincia Autonoma non potrà cedere i propri diritti ed obblighi derivanti dal presente Contratto di Anticipazione, salvo previo consenso scritto della CDP.

- 2. La CDP ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi derivanti dal presente Contratto di Anticipazione, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Anticipazione.

**Articolo 16
Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

[FIRMA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

PER ACCETTAZIONE SPECIFICA

La Regione/Provincia Autonoma dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:

- Articolo 3 (Erogazione e Pagamento dei Debiti)
- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso dell'Anticipazione di Liquidità)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Manleva)
- Articolo 11 (Compensazione)
- Articolo 15 (Cessione di Diritti e Obblighi)
- Articolo 16 (Foro competente)

[FIRMA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]